

Allegato “A”

**COMUNE di QUARTO**  
**(Provincia di Napoli)**

**REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE  
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario

n.16 del 27/04/2007

## **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

### **Articolo 2**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), art.1 L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
2. L'aliquota è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2), art.1 L.296/2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

### **Articolo 3**

#### **VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

### **Articolo 4**

#### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.